

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

ultimo aggiornamento: 30 settembre 2014

Nota: il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: pianificazione urbanistica, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	LR n. 14 del 18/7/2014 <i>Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna</i>	BUR n. 19 del 14/5/2014	
EMILIA ROMAGNA	Per favorire il rilancio degli investimenti pubblici e privati diversi gli obiettivi e le azioni posti a base delle legge regionale n.14/2014: accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico regionale garantendo elevati livelli di sostenibilità ambientale e sociale di sviluppo, riducendo il carico burocratico e offrendo agevolazioni fiscali, sostegno all'aggregazione delle imprese e promozione della responsabilità sociale d'impresa. Tra le norme a sostegno delle imprese si segnalano in particolare: • <u>l'articolo 3</u> che promuove la <i>qualificazione</i> organizzativa e gestionale delle piccole e medie imprese favorendo la presenza di adeguate competenze manageriali nelle imprese, la formazione di reti d'impresa, nonché processi di fusione di imprese volti al rafforzamento patrimoniale, alla crescita dimensionale e organizzativa e al miglioramento della produttività e della competitività. La Regione valorizza, inoltre, le strategie e i progetti di medie e grandi imprese che realizzano ricadute positive in termini di qualificazione, innovazione e occupazione sui territori di riferimento o sull'insieme delle imprese della filiera, con particolare riguardo alla specializzazione intelligente del sistema produttivo. • <u>l'articolo 6</u> che disciplina i cd. <i>Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese</i>. Si tratta di Accordi, sottoscritti dalla Giunta regionale, dalle imprese partecipanti, dagli altri enti locali interessati che hanno ad oggetto nuovi insediamenti produttivi o programmi di riconversione produttiva che si caratterizzano per: valore degli investimenti, sostenibilità ambientale e sociale; effetti positivi sull'occupazione. La Regione sostiene gli interventi attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale o contributi sugli interessi di finanziamento, anche mediante i fondi di rotazione previsti all'interno dei programmi regionali di settore. La Regione può sostenere altresì gli interventi incentivi di natura fiscale da definirsi con apposito provvedimento. Qualora l'Accordo preveda l'insediamento in un sito da bonificare e lo stesso assuma anche gli effetti di accordo di programma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, l'ultimo periodo del comma 6 e il comma 7 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). A tal fine il proprietario dell'area da bonificare deve produrre un certificato attestante lo stato del suolo e del sottosuolo. La realizzazione e l'avvio delle attività degli insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo sono autorizzati attraverso il rilascio di un titolo unico da parte dello Sportello unico per le attività produttive. Qualora il titolo unico sia rilasciato attraverso una conferenza di servizi, essa può svolgersi anche per via telematica ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge n. 241 del 1990. Le spese istruttorie previste per il rilascio delle autorizzazioni ambientali sono ridotte fino al venticinque per cento. • <u>L'articolo 8</u> che prevede norme di <i>semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi</i>.		ATTIVITA' PRODUTTIVE, GREEN ECONOMY, URBANISTICA

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	ARTICOLO 30 LR n.17 del 18/7/2014 <i>Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</i>	BUR n. 219 del 18/7/2014	
EMILIA ROMAGNA	Il cd. Decreto del Fare (DL n. 69/2013) ha introdotto l'art. 2-bis (intitolato "Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati") all'interno del TU Edilizia in base alle quale le Regioni possono prevedere disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. La Regione Emilia Romagna, con la modifica della LR n. 20/2000 ha provato ad adeguarsi al TU Edilizia prevedendo che: gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di riqualificazione, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possano essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del DM 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale. Si prevede altresì che gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento potranno essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Si precisa, infine, che tali disposizioni prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.		EDILIZIA

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	LR n.8 dell'8/8/2014 <i>Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche</i>	BUR n.64 del 12/8/2014	
LAZIO	L'articolo 2 della legge interviene ad apportare una serie di rilevanti modifiche alla legge regionale n.21 del 2009 (Piano casa regionale). Alcune di queste modifiche riguardano l'esclusione dall'ambito di applicazione del 'Piano casa' degli edifici situati nelle aree naturali protette, salvo alcune eccezioni. Vengono, inoltre, modificate le norme che riguardano i programmi integrati di recupero modulando in maniera differente i premi di cubatura previsti, che vengono aumentati fino al 150 per cento, limitatamente agli interventi sul recupero di aree costiere. Viene ridefinito il programma per il riordino urbano e delle periferie. Tale programma, tra le altre cose, può prevedere interventi di sostituzione edilizia, modifiche di destinazione d'uso di aree e di immobili e l'incremento fino ad un massimo del 75 per cento della volumetria o superficie demolita, a condizione che la ristrutturazione urbanistica preveda una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, nonché una quota destinata ad edilizia residenziale sociale nella misura minima del 25 per cento anche attraverso lo strumento del mutuo sociale. Fatta salva la dotazione straordinaria degli standard, gli interventi sugli edifici a destinazione industriale dovranno essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita.		EDILIZIA, PIANO CASA

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	LR n.5 del 30/6/2014 <i>Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.</i>	BUR n.28 del 15/7/2014	
VALLE D'AOSTA	La legge 5/2014 modifica alcune leggi regionali intervenendo sulle deleghe ai Comuni in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sulla ulteriore specificazione degli interventi soggetti a Scia in particolare nelle opere interne sulle singole unità immobiliari possono essere abbattute tramezze interne senza che ciò comporti la necessità del permesso di costruire. Infine, è introdotta una disciplina straordinaria sulla durata dei titoli abilitativi edilizi (recepimento del DL n.69/2013) . Previa comunicazione del soggetto interessato sono prorogati di due anni sia i termini di inizio che quelli di fine lavori. La proroga si applica in relazione ai termini indicati nei permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione da parte del soggetto interessato e sempre che il permesso di costruire non risulti in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga dei termini è, inoltre, applicabile ai permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2015.		EDILIZIA

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	LR n.13 del 18/7/2014 <i>Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi</i>	BUR n. 30 del 23/7/2014	
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gli articoli da 2 a 11 contengono una serie di modifiche al Codice regionale dell'edilizia . Tra queste si segnalano: 1. possibilità di aumento delle unità immobiliari con interventi di frazionamento in sede di restauro e risanamento conservativo; 2. recepimento dell'articolo 2-bis del DPR n. 380/2001 (con possibilità di mantenere le distanze preesistenti anche nelle zone Bo o altre aree ad esse equiparate); 3. silenzio assenso sul permesso di costruire decorsi 75 giorni dalla domanda; 4. nuove definizioni di "superficie accessoria" e di "restauro e risanamento conservativo"; 5. individuazione (e ampliamento) delle tipologie di interventi assoggettabili a Scia; 6. introduzione dell'obbligo di acquisizione d'ufficio dei documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso della PA e del divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti. I soggetti interessati possono comunque produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio. 7. previsione che in sede di rilascio di permesso di costruire l'istruttoria esula dalla verifica della veridicità e completezza delle dichiarazioni asseveranti del professionista incaricato, fermo restando l'onere in capo al Comune di attivare procedure di controlli a campione sulle stesse, le cui modalità vengono stabilite con regolamento comunale. 8. ridefinizione del ruolo della conferenza di servizi in sede di rilascio di permesso di costruire: essa può essere convocata anche qualora, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni tra le quali l'Amministrazione regionale (e quindi non solamente nei casi in cui nei 60 gg. di istruttoria non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento). 9. determinazione, per il rilascio dell'agibilità, della normativa applicabile in relazione alle diverse fattispecie 10. riconoscimento di ulteriori tipologie di interventi esonerati dal contributo di costruzione. In particolare, gli interventi per la realizzazione di alloggi social di cui al DL 47/2014 sono esonerati dal pagamento degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione qualora tra il titolare del titolo abilitativo e il Comune intervenga una convenzione per la determinazione del canone di locazione o del prezzo di vendita. 11. modifiche alla norma sulla tolleranza del 3%. Sono, infine, previste all'art. 26 misure in materia di incentivazione degli interventi di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato. Al fine di promuovere la valorizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa la norma prevede che la Regione definisca politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati. In ogni caso, le politiche regionali devono tenere conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e devono essere altresì compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.		EDILIZIA

Regione	Provvedimento	Estremi BUR	Materia
	LR n.16 del 7/8/2014 <i>Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla Legge di stabilità regionale 2014)</i>	BUR n. 57 del 7/8/2014	
CAMPANIA	Il provvedimento contiene una serie di norme di particolare interesse delle quali qui di seguito si riporta una breve sintesi. <u>Disposizioni a favore della semplificazione</u> Si prevede che con successivo Regolamento regionale sino definite le tecniche e le modalità di consultazione di cittadini e imprese anche mediante la creazione di un sito internet dedicato. Tramite le consultazioni si potranno presentare osservazioni e proposte migliorative da parte di cittadini e imprese su specifiche normative e predefiniti settori di attività, al fine di verificare i costi di conformità e gli oneri informativi delle norme e delle procedure amministrative di competenza regionale, con particolare riferimento all'iscrizione ad albi, ruoli, registri o elenchi comunque denominati. <u>Disposizioni a favore dello sviluppo</u> Per assicurare lo sviluppo del territorio regionale e il sostegno alle imprese e all'occupazione si prevede che con successivo Regolamento la Regione individui i criteri e le modalità operative per la realizzazione di opere infrastrutturali pubbliche di interesse collettivo e di interventi di riqualificazione urbana attraverso l'apporto di capitali privati. <u>Parcheggi pertinenziali</u> I parcheggi pertinenziali possono essere ceduti separatamente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5 della legge 122/1989. <u>Condono edilizio</u> Modificando la LR 10/2004 viene spostato dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2015 il termine entro cui i Comuni devono pronunciarsi in merito alle pratiche di condono, presentate in base alle iniziative di sanatoria del 1985 e del 1994. <u>Interventi edilizi nella zona rossa:</u> Non potranno essere consentiti nuovi interventi edilizi comportanti nuova edificazione a scopo residenziale. Saranno tuttavia ammesse tutte le tipologie di intervento di cui all'art. all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPR 380/2001. <u>Piano Casa</u> Diverse sono le modifiche apportate alla LR 19/2009 (Piano Casa regionale). Sarà possibile, ad esempio, il mutamento d'uso, in deroga, di edifici destinati ad attività produttive o alloggi e servizi, su unità immobiliari fino a 1.500 m² (precedentemente il limite era 500 m²) non frazionabili successivamente. E' stata inserita una norma finalizzata a consentire il recupero dei complessi produttivi dismessi. In via generale poi è stato ulteriormente specificato che non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'area Sorrentino - Amalfitana). Gli interventi previsti dalla LR n. 19/2009 potranno essere realizzati anche nei territori sottoposti PTP e quelli di pertinenza del PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987 fermo il rispetto dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ancora viene chiarito che le definizioni degli interventi di recupero contenute all'articolo 3 DPR n. 380/2001 sono prevalenti rispetto alle definizioni contenute nei PRG e nei PTP e PUT approvati prima della data di entrata in vigore della legge statale. Potranno peraltro essere autorizzati gli interventi già realizzati alla data in vigore delle norme (di modifica della LR n. 19/2009) e ad esse conformi.		EDILIZIA, URBANISTICA, SEMPLIFICAZIONI, PIANO CASA

Recepimento DL 70-2011 (cd. "Decreto Sviluppo")

In attuazione dell'articolo 5, comma 9 del Decreto Sviluppo (D.L. 70/2011 e L. 106/2011) sono ammissibili, mediante permesso di costruire, le modifiche di destinazione d'uso di volumetrie esistenti, relativamente ad interventi puntuali riferiti a singoli edifici, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Per consentire il mutamento di destinazione d'uso sono ammessi gli interventi previsti nell'articolo 3, lettere a), b), c, e d) del D.P.R. 380/2011 senza variazione di sagoma.

Procedimento alternativo per il Certificato di agibilità (recepimento del DL 69/2013, cd. "decreto del fare")

Il nuovo comma 5bis dell'art. 25 del DPR 380/2001 ha individuato un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità che viene recepito dalla nuova legge regionale.

Si prevede, quindi, che l'interessato presenti la dichiarazione del direttore dei lavori o, se non nominato, di un professionista abilitato, che attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità. Sulle dichiarazioni di agibilità i comuni svolgono un controllo a campione, con cadenza almeno annuale, nella percentuale minima del venti per cento delle pratiche presentate da individuare mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre a controllo, ne dà comunicazione all'interessato. Entro i successivi trenta giorni, il responsabile dello SUE comunica all'interessato l'esito del controllo. La mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità non preclude l'esercizio dei poteri di vigilanza comunale, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nonché l'assunzione di determinazioni in via di autotutela di cui agli articoli 21-quinquies e 21nonies della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ELENCO PROVVEDIMENTI NORMATIVI REGIONALI PUBBLICATI NEI BUR

Regione	Estremi provvedimento	Materia
Basilicata	LR n.18 del 18/7/2014 – BUR n.27 del 22/7/2014	<i>Recepimento linee guida di cui all'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e procedure per l'individuazione delle aree non idonee.</i>
Calabria	LR n.13 del 28/7/2014 – BUR n.35 del 31/7/2014	<i>Mod. ed int. alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio).</i>
Campania	LR n. 16 del 7/8/2014 – BUR n. 57 del 7/8/2014	<i>Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla Legge di stabilità regionale 2014)</i>
Emilia Romagna	DGR n.993 del 7/7/2014 – BUR n.210 del 14/7/2014	<i>Regione Emilia Romagna - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata (art. 12, comma 4, lettere A) e B), e comma 5, LR 15/2013)</i>
Emilia Romagna	DGR n.994 del 7/7/2014 – BUR n.210 del 14/7/2014	<i>Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. n. 20/2000). Modifiche dell'atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia.</i>
Emilia Romagna	LR n. 19 del 23/7/2014 – BUR n. 225 del 23/7/2014	<i>Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale.</i>
Emilia Romagna	LR n.14 del 18/7/2014 – BUR n. 216 del 18/7/2014	<i>Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna.</i>
Emilia Romagna	Art. 30 LR n.17 del 18/7/2014 – BUR n. 219 del 18/7/2014	<i>Finanziaria regionale</i>
Friuli Venezia Giulia	LR n. 13 del 18/7/2014 – BUR n. 30 del 23/7/2014 Art. 26 <i>Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato</i>	<i>Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.</i>
Friuli Venezia Giulia	LR n. 16 dell'11/8/2014 – BUR n. 34 del 20/8/2014	<i>Norme regionali in materia di attività culturali.</i>
Lazio	LR n.7 del 14/7/2014 – BUR n.64 del 12/8/2014	<i>Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie</i>
Lazio	LR n.8 dell'8/8/2014 – BUR n.	<i>Mod. alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche</i>
Lazio	DGR n.502 del 22/7/2014 – BUR n. 62 del 5/8/2014	<i>Atto di indirizzo relativo all'adozione dei "Moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia" adottati in sede di Conferenza Unificata, nella seduta del 12 giugno 2014 .</i>

Lombardia	DGR n. 10/2207 del 25/7/2014 – BUR n. 32 del 4/8/2014	<i>Emergenza abitativa: sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto e iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione (art. 11, comma 3, legge 431/98 - legge 80/2014).</i>
Lombardia	Circolare 4/8/2014, n. 6 – BUR 8/8/2014 n. 32	<i>Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (Aia) recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46</i>
Marche	DGR n. 937 del 4/8/2014 – BUR n.81 del 22/8/2014	<i>Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 10 (Edilizia residenziale sociale): disposizioni attuative.</i>
Puglia	DGR n. 1780 del 6/8/2014 – BUR n.131 del 22/9/2014	<i>Determinazione dei requisiti di accesso e permanenza nell'alloggio sociale e criteri di ripartizione del finanziamento statale in materia di edilizia residenziale sociale, riservato ai Comuni ad alta tensione abitativa, in attuazione della legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 10.</i>
Sardegna	LR n.13 del 20/6/2014 – BUR n.31 del 26/6/2014	<i>Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica e semplificazione amministrativa</i>
Sicilia	Circolare n.3 del 5/8/2014 – BUR n.35 del 22/8/2014	<i>Adozione moduli unificati e semplificati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia</i>
Toscana	DGR n.708 del 28/8/2014 – BUR n. 35 del 3/9/2014	<i>Adempimenti di cui all'art. 10, comma 6, L. 23 maggio 2014, n. 80 - Definizione di requisiti, criteri e parametri per l'accesso, la permanenza e la gestione dell'alloggio sociale.</i>
Toscana	DGR n.772 del 3/9/2014	<i>Potenziamento dell'offerta di edilizia sociale - modalità innovative di acquisizione di complessi immobiliari ad integrazione e implementazione delle tipologie di intervento previste dagli strumenti delle politiche abitative - determinazione e indirizzi operativi</i>
Umbria	LR n.16 del 7/8/2014 – BUR s.o. n. 1 al n. 39 del 13/08/2014	<i>Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.</i>
Valle d'Aosta	LR n.5 del 30/6/2014 – BUR n.28 del 15/7/2014	<i>Mod. alle legge regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi.</i>
Valle d'Aosta	LR n.8 del 5/8/2014 - BUR n. 32 del 12/8/2014	<i>Mod. alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).</i>

Veneto	DGR n. 1633 del 9/9/2014 – BUR n. 89 del 12/9/2014	<i>D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale.</i>
Veneto	DGR n. 1060 del 24/6/2014 – BUR n. 69 del 15/7/2014	<i>Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero di rifiuti..</i>
Veneto	DGR n.751 del 27/5/2014 – BUR n.61 del 20/6/2014	<i>Approvazione dei nuovi modelli per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, a seguito delle modifiche di cui al D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31. L.R. 30 settembre 1994, n. 60 "Delega alle province delle funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione sul territorio regionale per trasporti e veicoli eccezionali".</i>